

Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore
dell'edilizia principale

Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN)

Regolamento PEAN

Valido dal 1.4.2019

Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN)

stipulato tra la

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori,
Weinbergstrasse 49, 8042 Zurigo, «**SSIC**»

da una parte e il

Sindacato UNIA (ex SEI, Sindacato Edilizia & Industria,
Weltpoststrasse 20, 3000 Berna 15, «**UNIA**»

e il

Sindacato SYNA, Römerstrasse 7, 4601 Olten, «**SYNA**»

dall'altra

Valido dal 1.4.2019

Preambolo

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, il Sindacato Edilizia & Industria e il Sindacato SYNA,
nell'intento di

- *tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore dell'edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata,*
- *offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato finanziariamente sostenibile*

stipulano, basandosi sull'accordo di principio del 25 marzo 2002, il seguente contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN):

1. Campo di applicazione

Art.1 Dal profilo geografico

- 1 Il contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) si applica sull'intero territorio della Confederazione elvetica.
- 2 [abrogato]¹
- 3 Ne sono escluse, fatto salvo l'articolo 4 capoverso 2, le imprese con sede nel Canton Vallese, fintantoché i loro dipendenti otterranno dal contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato dei lavoratori edili nel Canton Vallese (RETABAT, 2002–2010) prestazioni equivalenti in rapporto al presente contratto, riguardo al pensionamento anticipato, a condizioni uguali o meno rigorose.

Art.2 Dal profilo aziendale

- 1 Il CCL PEAN si applica a tutte le imprese o parti di imprese svizzere o estere operanti in Svizzera, così come alle aziende operanti in subappalto e ai cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori svolgenti attività a titolo professionale, in particolare nei seguenti settori:
 - a) edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (inclusa la pavimentazione stradale)

¹ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

- b) lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all'art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture²
 - c) [abrogato]³
 - d) lavorazione della pietra, cave e aziende di selciatura
 - e) aziende per la costruzione e l'isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sotto soffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico)
 - f) aziende per l'isolamento e l'impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo
 - g) aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo, taglio e foratura del calcestruzzo
 - h) aziende che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini
 - i) imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria; sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari e i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.⁴
- 2 Sono escluse
- a) le imprese del Canton Ginevra che eseguono lavori di impermeabilizzazione
 - b) le imprese del Canton Ginevra operanti nella lavorazione del marmo
 - c) le imprese del Canton Vaud che eseguono rivestimenti di asfalto, impermeabilizzazioni e lavori speciali con resine artificiali
 - d) le professioni della lavorazione della pietra nel Canton Vaud

² Convenzione addizionale X al CCL PEAN del 31.03.2017, in vigore dall'1.1.2018

³ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

⁴ Complemento della convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 12.8.2015, in vigore dall'1.12.2015

- e) [abrogato]⁵
 - f) le imprese e parti di imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria e che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale conforme all'articolo 3 capoverso 1 let. f o che eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.⁶
- 3 Le imprese sottoposte al campo di applicazione del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM), ma non al campo di applicazione aziendale del CCL PEAN e le imprese che sottostavano al campo di applicazione di una versione precedente del presente CCL⁷ possono, dietro approvazione delle parti contraenti, aderire al CCL PEAN mediante accordo scritto, a condizione che i contributi di entrata di cui all'articolo 28 così come tutti i contributi dovuti dall'entrata in vigore del presente contratto o dall'inizio dell'attività aziendale siano pagati retroattivamente. L'adesione deve avere una durata minima di cinque anni.

Art.3 **Dal profilo personale**

- 1 Il CCL PEAN vale per i lavoratori elencati di seguito (indipendentemente dalla loro retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri e ditte ausiliarie delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 2. Ciò vale in particolare per
- a) capi muratori e capi fabbrica
 - b) capi squadra
 - c) professionisti quali muratori, carpentieri, costruttori stradali, selciatori
 - d) lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali)
 - e) specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti, a condizione che lavorino in un'impresa o una parte d'impresa giusta l'articolo 2 capoverso 1 o 3 CCL PEAN⁸
 - f) guardiani di sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.
- Sono esclusi
- a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto

⁵ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

⁶ Complemento della convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 12.8.2015, in vigore dall'1.12.2015

⁷ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

⁸ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);

b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);

c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici.⁹

2 I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l'obbligo contributivo AVS. Il datore di lavoro applica il CCL PEAN a tutti i lavoratori di cui al capoverso 1 del presente articolo.¹⁰

3 Il CCL PEAN non si applica ai dirigenti, al personale tecnico e amministrativo, né al personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate. Sono considerati dirigenti ai sensi del presente capoverso gli assistenti di cantiere e, inter alia, i soggetti che sono iscritti nel registro di commercio come procuratori, gerenti, soci, direttori, titolari, consiglieri di amministrazione o con una funzione analoga oppure che possono esercitare un influsso determinante sull'andamento degli affari dell'impresa. Queste persone non sottostanno al presente contratto nemmeno se svolgono un'attività a tempo pieno o a tempo parziale giusta il capoverso 1 del presente articolo nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si suppone che una persona possa esercitare un influsso determinante sull'andamento degli affari se detiene una partecipazione superiore al 20 per cento nell'impresa o nell'azienda madre. Il Consiglio di fondazione può emanare direttive più precise.¹¹

Art.4 Soluzioni speciali a livello aziendale e regionale

1 Il presente contratto non si applica alle imprese affiliate alla Caisse de retraites professionnelles de l'Industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), fintantoché detta cassa pensioni prevede prestazioni equivalenti a quelle contemplate nel CCL PEAN, a condizioni uguali o meno rigorose.

2 La soluzione speciale di cui al capoverso 1 e il RETABAT del Canton Vallese (articolo 1 capoverso 3) devono essere adeguati il più presto possibile ai requisiti minimi del presente contratto. La decisione relativa

⁹ Complemento della convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 12.8.2015, in vigore dall'1.12.2015

¹⁰ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

¹¹ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

all'integrazione tecnica delle due soluzioni nel presente modello valido per l'insieme del territorio elvetico verrà presa in un secondo tempo. Nel frattempo la Fondazione FAR è tenuta a stipulare, con i rappresentanti delle soluzioni speciali, contratti di cooperazione concernenti l'equilibrio finanziario tra le casse e la parità di trattamento dei lavoratori al momento del passaggio al nuovo sistema.

- 3 Le imprese con casse pensioni proprie che prevedono già il pensionamento anticipato – e offrono ai lavoratori prestazioni equivalenti o migliori – sono assoggettate al CCL PEAN, ma possono continuare a gestire autonomamente i propri istituti di previdenza. Il pagamento dei contributi e delle prestazioni avviene tuttavia tramite la Fondazione per il pensionamento anticipato. Il regolamento della Fondazione disciplina i dettagli.

Art.5 Dichiarazione di obbligatorietà generale

Subito dopo aver stipulato il CCL PEAN, le parti contraenti inoltrano la domanda per la dichiarazione di obbligatorietà generale. Esse si adoperano energicamente affinché tale dichiarazione sia rilasciata il più presto possibile.

2. Pace del lavoro

Art.6 Pace del lavoro

Le parti contraenti s'impegnano per sé, le proprie sezioni e i propri soci a salvaguardare la pace del lavoro per tutta la durata del CCL PEAN e si astengono in particolare da qualsiasi azione collettiva volta a turbare il lavoro per far valere rivendicazioni in relazione al pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale.

3. Finanziamento

Art.7 Provenienza dei fondi

- 1 In linea di principio i fondi per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dal reddito del patrimonio della Fondazione.
- 2 Per il finanziamento si applica il sistema di ripartizione dei capitali di copertura. Oltre alla costituzione di riserve adeguate, i contributi devono

servire esclusivamente a finanziare le rendite transitorie concesse nei corrispondenti periodi e le prestazioni per i probabili casi di rigore.

- 3 Il regolamento della Fondazione disciplina il controlling e le procedure per garantire il fabbisogno finanziario.

Art.8 Contributi

- 1 Il contributo dei lavoratori corrisponde all'1,5 % del salario determinante¹². A titolo di contributo al risanamento viene prelevato un importo aggiuntivo pari allo 0,5 % fino al 31.12.2019 (totale 2,0 %) e allo 0,75 % dal 01.01.2020 (totale 2,25 %) del salario determinante di ogni lavoratore assoggettato¹³. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non venga prelevato in altro modo.
- 2 Il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 5,5 % del salario determinante.¹⁴
- 3 Per i lavoratori che partecipano al progetto di lavoro parziale per lavoratori anziani (RPLA) (in virtù dell'articolo 8 capoverso 6 CNM) non devono essere versati contributi né dal datore di lavoro né dal lavoratore stesso.
- 4 Per salario determinante si intende il salario assoggettato all'obbligo contributivo AVS fino al massimo LAINF.

Art.9 Modalità di prelievo

- 1 Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione FAR la totalità dei contributi, ovvero i suoi e quelli dei lavoratori.
- 2 Il datore di lavoro è tenuto a versare acconti a scadenze trimestrali, pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, in ogni caso al più tardi alla fine del trimestre.
- 3 Per le inadempienze la Fondazione fattura un importo di CHF 50 per ogni richiamo e addebita interessi di mora del 5 % a partire dalla scadenza della fattura.
- 4 Il regolamento della Fondazione disciplina gli ulteriori dettagli delle modalità di prelievo.

Art.10 Controlling

Per assicurare un'evoluzione finanziaria adeguata si applicano le seguenti regole di base del controlling:

¹² Convenzione addizionale IX al CCL PEAN del 8.12.2015, in vigore dall'1.7.2016

¹³ Convenzione addizionale XI al CCL PEAN del 3.12.2018, in vigore dall'1.4.2019

¹⁴ Convenzione addizionale IX al CCL PEAN del 8.12.2015, in vigore dall'1.7.2016

- a) si devono allestire e tenere statistiche precise sulle categorie dei collaboratori dal 50^o anno d'età, con particolare riguardo ai fattori invalidità e mortalità
- b) il flusso finanziario deve essere controllato in modo permanente e sistematico, e le misure che si impongono devono essere inoltrate alle associazioni fondatrici, rispettivamente alle parti contraenti il CCL PEAN
- c) il controlling, seguito e sorvegliato da periti esterni designati dal Consiglio di fondazione, deve fornire le basi necessarie affinché la Fondazione possa, al più tardi a fine giugno dell'anno precedente, prendere decisioni in merito al piano delle prestazioni (per esempio all'ammontare delle prestazioni e alla data di introduzione) e comunicarle.

Art.11 Modifiche dell'obbligo di contribuzione e/o dell'obbligo di prestazione

- 1 Se i fondi disponibili e quelli preventivati non sono sufficienti, in sede previsionale, a finanziare le prestazioni, le parti contraenti il CCL PEAN avviano trattative sulle misure da adottare, ossia
 - a) rallentamento dell'introduzione
 - b) riduzione delle prestazioni
 - c) riscossione di contributi più elevati. I contributi dei datori di lavoro, tuttavia, non possono essere aumentati prima del 2011.
 - d) non è consentito aumentare i contributi sopra il livello del 7 % in totale, tranne se l'aumento è preso integralmente a carico dai datori di lavoro (con l'approvazione della SSIC) o dai lavoratori (con l'approvazione di Unia, Syna e Quadri dell'Edilizia Svizzera).¹⁵
- 2 Se sono necessarie misure improrogabili per garantire la disponibilità delle risorse finanziarie, il Consiglio di fondazione può rimandare l'introduzione dell'età di pensionamento più bassa o ridurre le prestazioni. In tal caso informa immediatamente le parti contraenti.
- 3 Le modifiche entrano in vigore al più presto 6 mesi dopo la decisione delle parti contraenti.

¹⁵ Convenzione addizionale XI al CCL PEAN del 3.12.2018, in vigore dall' 1.4.2019

4. Prestazioni

Art.12 Principio

- 1 Le prestazioni agli aventi diritto devono essere allineate ai mezzi finanziari disponibili.
- 2 Si erogano prestazioni che consentono il pensionamento anticipato dal compimento del 60^o anno d'età fino al raggiungimento dell'età ordinaria AVS, e che ne attenuano le conseguenze finanziarie.
Il periodo durante il quale vengono versate le prestazioni è in ogni caso limitato agli ultimi 5 anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria AVS.
- 3 I lavoratori che partecipano al progetto di lavoro parziale per lavoratori anziani (RPLA) in virtù dell'articolo 8 capoverso 6 CNM possono beneficiare delle prestazioni del CCL PEAN se soddisfano i requisiti necessari, lasciano volontariamente l'attività lavorativa e rinunciano definitivamente al progetto RPLA.

Art.13 Tipi di prestazioni

Sono corrisposte unicamente le seguenti prestazioni:

- a) rendite transitorie
- b) compensazione di accrediti di vecchiaia LPP¹⁶
- c) rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani
- d) prestazioni sostitutive per casi di rigore.

Art.14 Rendita transitoria

- 1 Il lavoratore può chiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:
 - a) ha compiuto il 60^o anno d'età
 - b) non ha ancora raggiunto l'età pensionabile AVS
 - c) negli ultimi vent'anni ha svolto un'attività sottoposta all'obbligo contributivo almeno quindici anni – di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente – in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN¹⁷

¹⁶ Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall'1.1.2007

¹⁷ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

- d) rinuncia definitivamente a qualsiasi attività lucrativa, fatto salvo l'articolo 15.
- 2 Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell'occupazione (capoverso 1 lettera c) può chiedere una rendita transitoria ridotta se:
- a) negli ultimi vent'anni ha svolto un'attività sottoposta all'obbligo contributivo¹⁸ soltanto dieci anni in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN, di cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente
e/o
- b) negli ultimi sette anni prima del prepensionamento è stato disoccupato per un periodo massimo di due anni, ma soddisfa i requisiti ai sensi della lettera a del presente capoverso.
- 3 In casi particolari, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di fondazione può concedere una rendita transitoria, a condizione che l'indempimento dei requisiti del CCL PEAN e del Regolamento PEAN – considerati cumulativamente – sia di entità minima e che il richiedente abbia lavorato in prevalenza nel settore dell'edilizia principale.
In caso di lacune contributive, il Consiglio di fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e può disporre una riduzione della rendita.¹⁹
- 4 Le persone che, al momento dell'entrata in vigore del CCL PEAN, beneficiano già di un pensionamento anticipato nell'ambito di una soluzione aziendale, possono chiedere le prestazioni della Fondazione FAR se soddisfano i requisiti necessari, ovvero se non hanno ancora raggiunto l'età ordinaria AVS. Il diritto alla rendita esistente è da computare.
- 5 Quale durata dell'occupazione conforme all'articolo 14 capoverso 1 lettera c e l'articolo 21 capoverso 1 vengono computati anche i periodi in cui i lavoratori sono stati collocati presso un'impresa assoggettata al CCL PEAN per conto di una ditta che fornisce personale a prestito, a condizione che la funzione svolta nell'impresa acquisitrice rientri nel campo di applicazione delle persone assoggettate (articolo 3 capoverso 1) e che per il periodo in questione siano stati effettuati versamenti di contributi alla Fondazione FAR in conformità all'articolo 8.²⁰

¹⁸ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

¹⁹ Convenzione addizionale VII al CCL PEAN del 30.7.2010, in vigore dall'1.1.2011

²⁰ Convenzione addizionale I al CCL PEAN del 21.11.2005, in vigore dall'1.4.2006

Art.15 **Attività lavorative consentite**

1 Nel periodo in cui percepiscono una rendita transitoria, i lavoratori possono svolgere, in un'impresa sottoposta al CCL PEAN, un'attività rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN senza decurtazione delle prestazioni percepite nell'ambito del pensionamento anticipato, purché il guadagno annuo sia inferiore all'importo limite previsto dall'articolo 7 capoverso 1 LPP più il 30 %. La metà del salario compreso tra la soglia d'entrata LPP e questo limite massimo è computata nella rendita transitoria e può essere dedotta dalle rendite transitorie correnti. I lavoratori possono svolgere anche altre attività, a titolo dipendente o indipendente, purché il guadagno annuo sia inferiore alla metà del limite previsto dall'articolo 7 capoverso 1 LPP.²¹

1^{bis} [abrogato]²²

2 I guadagni accessori conseguiti per più di tre anni prima dell'inizio della rendita transitoria possono essere conseguiti anche in seguito nella stessa misura, senza decurtazione delle prestazioni. Il Consiglio di fondazione può fissare un limite massimo.²³

Art.16 **Rendita transitoria ordinaria**

1 La rendita transitoria ordinaria si compone di

- a) un importo base di almeno CHF 6'000 l'anno²⁴ e
- b) il 65 %²⁵ del salario medio annuo stabilito contrattualmente, senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie ecc. (salario base per la rendita).

2 La rendita transitoria non può tuttavia superare i seguenti valori limite:

- a) 80 % del salario base per la rendita percepito nell'ultimo anno lavorativo
- b) 2,4 volte la rendita AVS semplice massima²⁶

2^{bis} [abrogato]²⁷

²¹ Convenzione addizionale XI al CCL PEAN del 3.12.2018, in vigore dall' 1.4.2019 Questa nuova disposizione si applica a tutti i beneficiari di rendita PEAN la cui rendita transitoria inizia dall'1.4.2019. Per tutti gli altri beneficiari di rendita PEAN continua ad applicarsi la disposizione finora vigente.

²² Convenzione addizionale VI al CCL PEAN del 21.6.2010, in vigore dall' 1.1.2011

²³ Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall'1.1.2007

²⁴ Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall'1.1.2007

²⁵ Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall'1.1.2007

²⁶ Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall'1.1.2007

²⁷ Convenzione addizionale VI al CCL PEAN del 21.6.2010, in vigore dall' 1.1.2011

- 3 Il regolamento disciplina la procedura di calcolo nel caso in cui il salario annuo abbia subito notevoli oscillazioni negli ultimi tre anni.

Art.17 Rendita ridotta

- 1 Chi soddisfa i requisiti dell'articolo 14 capoverso 2 riceve una rendita transitoria ridotta, diminuita di $\frac{1}{15}$ per ogni anno mancante.
- 2 Chi non adempie al requisito dei sette anni per motivi di disoccupazione (articolo 14, capoverso 2, lettera b) può continuare a lavorare per recuperare il periodo mancante, oppure versare retroattivamente la totalità dei contributi pregressi (datore di lavoro e lavoratore) relativamente al periodo mancante. In caso contrario la rendita transitoria è ridotta di $\frac{1}{15}$ per ogni anno mancante.
- 3 Per i lavoratori che in un anno civile svolgono almeno al 50 % un'attività assoggettata al CCL PEAN, perché sono assunti come stagionali, perché assolvono diverse funzioni in un'impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN, perché sono invalidi fino al 50 % o perché sono impiegati a tempo parziale, le prestazioni sono ridotte proporzionalmente al grado di occupazione e agli anni di lavoro a tempo parziale durante gli ultimi quindici anni nel settore dell'edilizia principale.
- 4 I capoversi 1 e 2 si applicano in modo cumulativo.

Art.17^{bis} Differimento della percezione della rendita

La rendita transitoria mensile, calcolata in base alle precedenti disposizioni (art. 16 e 17), viene aumentata dell'8 % – tenuto conto degli importi limite di cui all'articolo 16 capoverso 2 CCL PEAN – se il richiedente ne differisce l'inizio di almeno 12 mesi a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria. La rendita transitoria viene aumentata del 16 % se il periodo di differimento è di almeno 24 mesi. Se il differimento determina contemporaneamente un aumento della rendita per effetto di periodi di contribuzione supplementari giusta l'articolo 17 CCL PEAN, viene considerato solo l'aumento più favorevole per il richiedente.²⁸

²⁸ Convenzione addizionale XI al CCL PEAN del 3.12.2018, in vigore dall' 1.4.2019. Questa nuova disposizione si applica a tutti i beneficiari di rendita PEAN la cui rendita transitoria inizia dall'1.4.2019. Per tutti gli altri beneficiari di rendita PEAN continua ad applicarsi la disposizione finora vigente.

Art.18 **Sussidiarietà**

Le rendite transitorie possono essere ridotte se si cumulano con altre prestazioni contrattuali o legali. Il regolamento della Fondazione disciplina i dettagli del coordinamento.

Art.19 **Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP**

1 [abrogato]²⁹

2 Nel periodo in cui percepisce la rendita, il beneficiario ha diritto a un contributo pari al 6 % del salario annuo determinante per il calcolo della rendita - dedotto l'importo di coordinamento ai sensi della LPP valido alla data d'inizio della rendita - ma al massimo pari al 6 % del salario massimo da assicurare obbligatoriamente in virtù della LPP. Non hanno diritto a questo contributo i beneficiari che prima di percepire la rendita PEAN o nel periodo in cui la percepiscono ritirano del tutto o in parte il capitale della previdenza professionale o si fanno corrispondere una rendita di vecchiaia dalla loro ultima cassa pensioni. I contributi indebitamente percepiti devono essere restituiti e sono deducibili dalle rendite transitorie dovute.³⁰

2^{bis} [abrogato]³¹

3 In caso di decesso dell'avente diritto durante la fase transitoria, la Fondazione può completare le prestazioni per i superstiti versate da altri enti fino al 60 % della rendita transitoria e fino al 20 % per ogni figlio (avente diritto alla rendita per orfani AVS), al massimo però fino al 100 % della rendita transitoria.

Art.20 **Permanenza nel proprio istituto di previdenza**

1 Le imprese assoggettate e i loro rappresentanti negli organi paritetici degli istituti di previdenza aziendali devono intraprendere tutto quanto è in loro potere affinché i beneficiari delle prestazioni possano restare assicurati come affiliati esterni al loro istituto di previdenza per i rischi vecchiaia e decesso, e affinché si tenga conto delle prestazioni della Fondazione FAR nel piano di risparmio previdenziale.

2 Le parti contraenti sostengono le imprese nel raggiungimento di detti obiettivi.

²⁹ Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall'1.1.2007

³⁰ Convenzione addizionale XI al CCL PEAN del 3.12.2018, in vigore dall' 1.4.2019. Questa nuova disposizione si applica a tutti i beneficiari di rendita PEAN la cui rendita transitoria inizia dall'1.4.2019. Per tutti gli altri beneficiari di rendita PEAN continua ad applicarsi la disposizione finora vigente.

³¹ Convenzione addizionale XI al CCL PEAN del 3.12.2018, in vigore dall' 1.4.2019

- 3 Il beneficiario di una rendita deve comunicare alla Fondazione se può mantenere l'affiliazione al proprio istituto di previdenza o se deve assicurarsi presso un altro istituto idoneo. La comunicazione sull'affiliazione a un istituto di previdenza è un presupposto indispensabile per beneficiare dei contributi di cui all'articolo 19 capoverso 2 CCL PEAN. Il Consiglio di fondazione definisce le modalità e il momento del pagamento per i beneficiari di rendita per i quali i contributi di cui all'articolo 19 capoverso 2 CCL PEAN non possono essere versati periodicamente o non possono essere versati del tutto all'istituto di previdenza.³²

Art.21 Prestazioni sostitutive per casi di rigore

- 1 Hanno diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- a) hanno compiuto il 50° anno d'età, ma non hanno ancora raggiunto i 60 anni
 - b) hanno lavorato almeno vent'anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un'impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN
 - c) sono stati espulsi definitivamente e senza colpa propria dall'attività nell'edilizia principale (per esempio a causa del fallimento dell'impresa, licenziamento, decisione di inidoneità della SUVA).
- 2 La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un importo forfetario in forma di versamento unico corrisposto all'istituto di previdenza secondo la LPP/LFLP. Esso è pari di regola a CHF 1'000 per ogni anno durante il quale l'avente diritto ha lavorato in un'impresa rientrante nel presente campo di applicazione.
- 3 Il diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore può essere fatto valere soltanto se il caso di rigore sopravviene dopo il 1° gennaio 2006.
- 4 L'erogazione di un'indennità per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione FAR.

Art.22 Procedura di domanda e controllo

- 1 Per poter beneficiare delle prestazioni, l'avente diritto deve presentare una domanda in cui documenta il suo diritto a percepirle.
- 2 Le prestazioni concesse dalla Fondazione FAR senza che il beneficiario ne avesse diritto ai sensi del presente contratto devono essere rimborsate.

³² Convenzione addizionale XI al CCL PEAN del 3.12.2018, in vigore dall' 1.4.2019

3 Il regolamento della Fondazione disciplina gli ulteriori dettagli.

5. Applicazione

Art.23 **Fondazione FAR**

- 1 Le parti concordano l'attuazione congiunta ai sensi dell'articolo 357b CO. A tale scopo viene istituita la «Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (Fondazione FAR)». La Fondazione è competente per l'intera esecuzione del CCL ed in particolare ha facoltà di effettuare i controlli necessari nei confronti dei soggetti sottoposti al contratto e di avviare procedure d'esecuzione e intentare causa a proprio nome in rappresentanza delle parti contraenti.³³
- 2 La Fondazione può affidare attività di controllo a terzi, segnatamente alle commissioni professionali paritetiche costituite per l'applicazione del CNM.
- 3 Onde garantire l'osservanza delle disposizioni del CCL PEAN le istanze di controllo hanno anche le seguenti facoltà:
 - a) eseguire controlli aziendali nelle imprese che rientrano nel campo di applicazione del presente CCL, anche presso imprese con attività miste, allo scopo di verificare l'assoggettamento al campo di applicazione aziendale e personale
 - b) eseguire controlli dei libri paga
 - c) eseguire controlli sui singoli contratti di lavoro.
- 4 Gli organi di applicazione del CNM comunicano tempestivamente e di propria iniziativa alla Fondazione FAR qualsiasi violazione al presente contratto, riscontrata nell'ambito del controllo di attuazione del CNM (controllo dei libri paga).

Art.24 **Consiglio di fondazione**

- 1 Il Consiglio di fondazione è responsabile dell'amministrazione. Costituisce contemporaneamente la commissione paritetica e controlla il rispetto del CCL PEAN ai sensi dell'articolo 357b CO.
- 2 Il Consiglio di fondazione è responsabile delle attività di controllo. Può far eseguire i controlli da istanze competenti.

³³ Convenzione addizionale al CCL PEAN del 21.11.2005, in vigore dall'1.4.2006

- 3 Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari per l'attuazione. Prima di prendere decisioni consulta le parti contraenti. Il regolamento PEAN (Regolamento concernente le prestazioni e i contributi della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale) può essere modificato unicamente con il consenso delle parti contraenti, eccezion fatta per i casi di emergenza previsti dall'articolo 11 capoverso 2 del presente CCL PEAN. Il Consiglio di fondazione può aumentare l'importo base di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera a) a condizione che la Fondazione goda di una situazione finanziaria sicura a lungo termine.³⁴
- 4 Il regolamento può disciplinare in modo più particolareggiato la riscossione dei contributi, i requisiti per beneficiare delle prestazioni e l'erogazione delle stesse.

Art.25 Sanzioni in caso di violazione contrattuale

- 1 Qualsiasi violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto può essere punita dal Consiglio di fondazione con una pena convenzionale fino a CHF 50'000. È fatto salvo il capoverso 2. Agli inadempienti possono essere addebitate anche le spese di controllo e le spese processuali.
- 2 Le violazioni contrattuali consistenti nel mancato o insufficiente conteggio dei contributi possono essere punite con una pena convenzionale che può ammontare fino al doppio dell'importo mancante.
- 3 L'ammontare della pena convenzionale è stabilito di volta in volta, in base alla gravità della colpa e alle dimensioni dell'azienda, nonché a eventuali sanzioni comminate in precedenza.
- 4 Il pagamento della pena convenzionale non dispensa in alcun modo dal rispettare le disposizioni contrattuali.
- 5 Le pene convenzionali, come pure le spese di controllo e le spese processuali, devono essere versate alla Fondazione FAR.

Art.26 Competenza giurisdizionale

- 1 La composizione delle controversie è di competenza dei tribunali ordinari.

³⁴ Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall'1.1.2007

- 2 In caso di divergenze di interpretazione tra la versione tedesca, francese e italiana del presente contratto collettivo di lavoro, fa stato il testo tedesco.

6. Disposizioni finali

Art.27 Modifica di disposizioni legali

Nel caso in cui modifiche di disposizioni legali dovessero avere conseguenze sul presente contratto, le parti contraenti avviano tempestivamente trattative sui conseguenti adeguamenti.

Art.28 Disposizioni transitorie

- 1 Durante la fase introduttiva i lavoratori possono andare in pensione al compimento del 63^o anno d'età per la prima volta all'entrata in vigore del presente contratto, al compimento del 62^o anno d'età dal 2004, al compimento del 61^o anno d'età dal 2005 e al compimento del 60^o anno d'età dal 2006. È fatto salvo l'articolo 11.
- 2 Durante il periodo transitorio dall'entrata in vigore del presente contratto fino al 31 dicembre 2004, il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 4,66 %.
- 3 All'entrata in vigore del presente contratto le imprese sono tenute a versare un contributo di entrata unico pari a CHF 680 per ogni lavoratore. Determinante è l'effettivo dei lavoratori il giorno dell'entrata in vigore.
- 4 Le aziende industriali e le imprese che eseguono betoncini nel Cantone di Zurigo e nel distretto di Baden sono tenute, per effetto dell'assoggettamento al presente contratto, a versare un contributo unico adeguato per i lavoratori che richiedono prestazioni PEAN e che non hanno ancora raggiunto i cinque anni contributivi (con partecipazione dei lavoratori giusta l'art. 8 cpv. 1 CCL PEAN). Nell'ambito dell'esame del diritto alla rendita di un richiedente (art. 14 CCL PEAN) si considera che le imprese sono sottoposte al CCL PEAN dalla loro costituzione. Il contributo unico adeguato è calcolato come segue: 5 volte il 5 per cento del salario base per la rendita (art. 16 CCL PEAN), dedotti i contributi ordinari giusta l'art. 8 CCL PEAN già pagati per il lavoratore interessato.³⁵

³⁵ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

5 Esonero di imprese e parti d'impres

- a) Per le imprese e parti d'impres che, a seguito delle modifiche del campo di applicazione del presente contratto o della relativa dichiarazione di obbligatorietà generale, non rientrano più nel campo di applicazione, l'obbligo contributivo e il tempo computabile secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera c CCL PEAN restano validi fino alla fine dell'assoggettamento conseguente alla disdetta.
- b) La disdetta va data con un preavviso di sei mesi per la fine di un anno civile ed è valida soltanto se il datore di lavoro informa in misura sufficiente tutti i lavoratori in merito alle modifiche e alle conseguenze dell'esonero.
- c) A questo riguardo la Fondazione FAR sostiene i datori di lavoro fornendo loro materiale informativo nelle lingue comunemente usate nel settore della costruzione.³⁶

6 Disposizioni transitorie nel settore delle costruzioni ferroviarie

Le imprese assoggettate al presente contratto a seguito della modifica del campo di applicazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera i CCL PEAN sono tenute a versare un contributo unico adeguato per i lavoratori che richiedono prestazioni PEAN e che non hanno ancora raggiunto i cinque anni contributivi (con partecipazione dei lavoratori giusta l'art. 8 cpv. 1 CCL PEAN). Nell'ambito dell'esame del diritto alla rendita di un richiedente (art. 14 CCL PEAN) si considera che le imprese sono sottoposte al CCL PEAN dalla loro costituzione, a condizione che abbiano versato alla Fondazione FAR l'integralità dei contributi per tutti i lavoratori. Il contributo unico adeguato è calcolato come segue: 5 volte il 5 per cento del salario base per la rendita (art. 16 CCL PEAN), dedotti i contributi ordinari giusta l'art. 8 CCL PEAN già pagati per il lavoratore interessato.³⁷

Art.29 **Entrata in vigore e durata del contratto**

- 1 Il CCL PEAN entra in vigore il 1° luglio 2003.
- 2 Il CCL PEAN è stipulato a tempo indeterminato. Può essere disdetto dalle parti contraenti per il 31 dicembre di ogni anno mediante lettera raccomandata, con un preavviso di cinque anni, in ogni caso non prima del 31 dicembre 2012.³⁸

³⁶ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

³⁷ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

³⁸ Convenzione addizionale III al CCL PEAN del 23.5.2007, in vigore dall'1.1.2008

Zurigo, 12 novembre 2002

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

Meinrad Huser Heinz Pletscher François Cadosch

Per il Sindacato Edilizia & Industria

Hansueli Scheidegger Vasco Pedrina Jacques Robert

Per il Sindacato interprofessionale SYNA

Peter Scola Max Haas Eric Favre

Associazione Quadri dell'Edilizia Svizzera

Dal 30 settembre 2003, conformemente alle istruzioni del Consiglio federale nel decreto federale del 5 giugno 2003, anche l'associazione Quadri dell'Edilizia Svizzera è parte contraente del presente contratto, a pari obblighi e pari diritti ai sensi dell'art. 356 cpv. 4 CO.

Estratti

Estratto della convenzione addizionale del 21.11.2005

«Il. I presenti complementi entrano in vigore contemporaneamente alle disposizioni d'esecuzione (Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito) della nuova versione dell'art. 20 cpv. 3 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito in conformità al decreto federale del 17 dicembre 2004.»

Estratto della convenzione addizionale II del 7.4.2006

«Il. Le presenti modifiche entrano in vigore il 1º gennaio 2007 (le modifiche agli articoli 13, 16 e 19 al più presto con la dichiarazione di obbligatorietà generale). Le modifiche sono applicabili solo alle rendite transitorie non anteriori all'entrata in vigore delle modifiche. Per le rendite già in corso il 1º gennaio 2007 restano applicabili i valori limite notificati ai beneficiari per le attività lavorative consentite.»

Estratto della convenzione addizionale III del 23.5.2007

«Il. Le presenti modifiche entrano in vigore il 1º gennaio 2008, ma al più presto con la dichiarazione di obbligatorietà generale. Le modifiche sono applicabili solo alle rendite transitorie non anteriori all'entrata in vigore delle modifiche.

L'art. 15 cpv. 1bis e l'art. 16 cpv. 2bis sono abrogati per l'inizio del semestre successivo se il perito designato dal Consiglio di fondazione giusta l'art. 53 LPP conferma che il grado di copertura della Fondazione FAR secondo l'allegato all'art. 44 OPP2 è pari al 105 % (capitale di copertura necessario per le rendite, più 5 %) e che le previsioni prospettano un ulteriore aumento del grado di copertura senza questa misura. Il perito esegue le verifiche a cadenza semestrale.

Le modifiche agli articoli 8, 15, 16 e 19 contemplate nella presente convenzione sono abrogate per l'inizio del semestre successivo e sono applicabili le disposizioni del CCL del 12 novembre 2002 con le modifiche del 25 novembre 2005 e del 7 aprile 2006, se il perito designato dal Consiglio di fondazione giusta l'art. 53 LPP conferma che il grado di copertura della Fondazione FAR secondo l'allegato all'art. 44 OPP2 è pari al 110 % (capitale di copertura necessario per le rendite, più 10 %). Il perito esegue le verifiche a cadenza semestrale.»

Estratto della convenzione addizionale VI del 21.6.2010

«III. Le presenti modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2011. Le modifiche sono applicabili soltanto ai richiedenti nati dopo il 30 novembre 1950.

«IV. A partire dal 1° gennaio 2012, il contributo dei lavoratori secondo l'art. 8 CCL PEAN corrisponde all'1 % del salario determinante.

Se a fine 2010 il grado di copertura della fondazione secondo l'allegato all'art. 44 OPP2 è inferiore al 110 % o se dallo studio attuariale a fine 2009 emergono notevoli modifiche delle previsioni a svantaggio della fondazione, le parti avviano trattative per mantenere i contributi LPP ridotti e i contributi più elevati per i lavoratori. Le parti adottano una decisione entro fine giugno 2011.»

Estratto della convenzione addizionale VII del 30.7.2010

«II. Le modifiche degli articoli 14 e 15 entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

Le modifiche dell'articolo 15 capoverso 1 si applicano alle rendite transitorie esistenti e a quelle future.»

Estratto della convenzione addizionale VIII del 7.10.2013

«III. 1 La presente convenzione entra in vigore con la firma delle parti, previa ratifica degli organi con competenze decisionali.

2 Gli adeguamenti stabiliti nella presente convenzione entrano in vigore il 1° gennaio 2014 per le imprese affiliate.

3 Per le imprese non affiliate gli adeguamenti stabiliti in questa convenzione entrano in vigore con il conferimento del carattere obbligatorio generale da parte del Consiglio federale. Non appena la presente convenzione sarà stata approvata dagli organi competenti, le parti contraenti chiederanno al Consiglio federale di conferirle carattere obbligatorio generale.»

Estratto del complemento della convenzione addizionale VIII del 12.8.2015

«III. 1 Gli adeguamenti stabiliti in questa convenzione entrano in vigore con il conferimento del carattere obbligatorio generale da parte del Consiglio federale.»

Estratto della convenzione addizionale IX del 8.12.2015

«III. 1 Gli adeguamenti stabiliti in questa convenzione entrano in vigore con il conferimento del carattere obbligatorio generale da parte del Consiglio federale.»

Estratto della convenzione addizionale X del 31.3.2017

«La disposizione modificata entra in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale.»

Estratto della convenzione addizionale XI del 3.12.2018

«III.1 Le modifiche riportate nella Convenzione addizionale XI del 3.12.2018 entrano in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale e sono valide dall'entrata in vigore di quest'ultima per le nuove rendite decorrenti da tale data.

2 Se il grado di copertura della Fondazione FAR supera il 110 % e gli studi previsionali lasciano presagire un proseguimento della tendenza positiva, i contributi al risanamento di cui all'articolo 8 capoverso 1 CCL PEAN sono ridotti dello 0,25 %. Se il grado di copertura della Fondazione FAR supera il 115 % e gli studi previsionali lasciano presagire un proseguimento della tendenza positiva, i contributi al risanamento di cui all'articolo 8 capoverso 1 CCL PEAN sono ridotti ulteriormente a ogni inizio anno, a scatti dello 0,25 %, fino a raggiungere di nuovo l'1,5 %.

3 Prima di ridurre i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori sotto il livello del 7 % in totale del salario determinante, le parti contraenti negoziano un aumento delle prestazioni di cui all'articolo 19 capoverso 2 CCL PEAN.»

Regolamento PEAN

Regolamento concernente le prestazioni e i contributi della
Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore
dell'edilizia principale (Fondazione FAR)

Valido dal 1.4.2019

In applicazione degli statuti della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (Fondazione FAR) e in osservanza del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN), il Consiglio di fondazione emana il regolamento qui appresso.

1. In generale

Art.1 Scopo

- 1 Il presente regolamento disciplina il pensionamento anticipato volontario negli ultimi cinque anni che precedono l'età ordinaria di pensionamento AVS e prevede una compensazione finanziaria per questi anni di transizione.
- 2 Il regolamento definisce a tal fine il finanziamento, le prestazioni, le condizioni e la realizzazione del pensionamento anticipato.

Art.2 Principio

- 1 Il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale è un'istituzione nazionale svincolata da istituti di previdenza statali e privati, fondata e gestita indipendentemente da altre istituzioni sociali e soluzioni di previdenza per la vecchiaia e complementariamente a queste ultime.
- 2 L'istituzione è un ente partenariale dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'edilizia principale in Svizzera, rappresentati dalle loro associazioni (Società Svizzera degli Impresari-Costruttori da una parte, Sindacato UNIA (precedentemente SEI, Sindacato Edilizia & Industria) e Sindacato interprofessionale SYNA dall'altra).
- 3 Il pensionamento anticipato, in particolare la sua introduzione e le sue prestazioni, dipendono dai mezzi disponibili. Al fine di garantire un'evoluzione finanziaria adeguata, la Fondazione FAR svolge un'attività di controlling.

2. Campo d'applicazione

Art.3 Imprese e lavoratori assoggettati

- 1 Il presente regolamento è applicabile alle imprese e alle categorie di lavoratori assoggettate al CCL PEAN nonché alle imprese e alle categorie

di lavoratori assoggettate al CCL PEAN per effetto della dichiarazione di obbligatorietà generale.

- 2 Altre imprese e categorie di lavoratori possono essere assoggettate al regolamento PEAN mediante un altro CCL e la dichiarazione di obbligatorietà generale di quest'ultimo, previo consenso delle parti contraenti il CCL PEAN e del Consiglio di fondazione.
- 3 L'assoggettamento al campo d'applicazione del CCL PEAN o la dichiarazione scritta di adesione a quest'ultimo producono gli stessi effetti giuridici di un contratto di adesione stipulato con la Fondazione FAR.
- 3^{bis} Le imprese con reparti inclusi nel campo di applicazione aziendale del CCL PEAN o del CCL PEAN dichiarato di obbligatorietà generale possono, mediante un contratto di adesione, far aderire alla Fondazione FAR altri reparti esclusi dal campo di applicazione aziendale. Il contratto di adesione ha una durata minima di cinque anni e può essere disdetto con un preavviso di tre anni. La disdetta, tuttavia, prende effetto al più presto alla fine dell'anno civile successivo all'ultimo versamento di una prestazione erogata dalla Fondazione FAR a un ex lavoratore.

A titolo di indennità di adesione, l'impresa deve versare un forfait d'entrata unico. L'impresa deve inoltre dimostrare che i lavoratori o i loro rappresentanti aziendali hanno approvato l'adesione, rispettivamente la disdetta.
- 4 Sono considerati dirigenti ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 CCL PEAN i capi cantiere e, inter alia, ogni persona iscritta nel registro di commercio come procuratore, gerente, socio, direttore, titolare, consigliere di amministrazione o con funzione analoga oppure che possa esercitare un influsso determinante sull'impresa. Queste persone non soggiacciono neppure al presente regolamento se svolgono un'attività a tempo pieno o a tempo parziale giusta l'art. 3 cpv. 1 CCL PEAN nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si presume che una persona possa esercitare un influsso determinante sull'andamento degli affari dell'impresa se essa detiene una partecipazione superiore al 20 % nell'impresa o nell'azienda che controlla l'impresa. Il Consiglio di fondazione può emanare direttive più precise.

Art.4 Rapporto con particolari soluzioni aziendali o regionali

- 1 Il Consiglio di fondazione è tenuto a stipulare, con i rappresentanti delle soluzioni speciali (Vallese e Vaud), contratti di cooperazione concernenti l'equilibrio finanziario tra le casse e la parità di trattamento dei lavoratori al momento del passaggio al nuovo sistema.
- 2 Le imprese con istituti di previdenza propri che prevedono già il pensionamento anticipato sono assoggettate al regolamento PEAN. Il datore di lavoro versa i contributi alla Fondazione FAR. Per il pagamento delle prestazioni trova applicazione l'art. 18 cpv. 4 Reg. PEAN.

3. Finanziamento

Art.5 Provenienza dei fondi

- 1 I fondi per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono in linea di principio dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dal reddito del patrimonio della Fondazione FAR.
- 2 [abrogato]
- 3 Per il finanziamento si applica il sistema di ripartizione dei capitali di copertura. Oltre alla costituzione di riserve adeguate, i contributi devono servire esclusivamente a finanziare le rendite transitorie concesse nei corrispondenti periodi e le prestazioni per i probabili casi di rigore.
- 4 Le parti contraenti il CCL PEAN controllano regolarmente, in base alle comunicazioni della Fondazione FAR, se si impongono i provvedimenti di cui all'art. 10 cpv. 1 e 2 Reg. PEAN. Le parti e la Fondazione FAR possono esigere che si aprano delle trattative ai sensi dell'art. 10 Reg. PEAN al più tardi entro un mese dalla loro notifica scritta.

Art.6 Salario determinante

- 1 I contributi sono calcolati in base al salario determinante, ossia il salario soggetto all'obbligo contributivo AVS fino al massimo LAINF del lavoratore assoggettato.
- 2 Il datore di lavoro trasmette alla Fondazione FAR al più tardi entro il 31 gennaio il certificato di salario nominativo delle persone assoggettate al CCL PEAN (indicando anche il loro numero AVS) per l'anno civile trascorso.

Art.7 Contributi dei lavoratori

- 1 Il contributo dei lavoratori corrisponde all'1,5 % del salario determinante. A titolo di contributo al risanamento viene prelevato un importo aggiuntivo pari allo 0,5 % fino al 31.12.2019 (totale 2,0 %) e allo 0,75 % dal 01.01.2020 (totale 2,25 %) del salario determinante di ogni lavoratore assoggettato.
- 2 Il datore di lavoro deduce i contributi da ogni salario corrisposto, sempre che i contributi non siano prelevati in altro modo.

Art.8 Contributi del datore di lavoro

Il contributo del datore di lavoro corrisponde al 5,5 % del salario determinante.

Art.9 Modalità di prelievo

- 1 Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione FAR la totalità dei contributi, ovvero i suoi e quelli dei lavoratori.
- 2 La massa salariale annuale determinante per il calcolo dei contributi viene stabilita in base alle informazioni fornite dall'impresa giusta l'art. 6 cpv. 2 Reg. PEAN. Il datore di lavoro comunica tempestivamente alla Fondazione FAR le differenze superiori al 10 % della massa salariale dichiarata registrate durante l'anno. Se l'impresa non comunica la massa salariale, la Direzione della Fondazione FAR ha il diritto di stabilire mediante stima l'ammontare dei contributi ancora scoperti e non ancora prescritti.
- 3 Il datore di lavoro è tenuto a versare acconti a scadenze trimestrali, pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, in ogni caso al più tardi alla fine del trimestre. Gli acconti sono calcolati in base alla massa salariale determinante per la fattura definitiva o all'ultima notifica della massa salariale a tenore del cpv. 2.
- 4 La Fondazione fattura un importo di CHF 50 per ogni richiamo e addebita interessi di mora del 5 % a partire dalla scadenza del periodo di conteggio o di pagamento, per analogia con l'art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a – d OAVS. Ciò significa che devono pagare gli interessi di mora del 5 %:
 - a) di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

- b) le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
 - c) i datori di lavoro, sui contributi da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della Fondazione, a partire da tale fatturazione;
 - d) i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano alla Fondazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
- 5 Il Consiglio di fondazione ha la competenza di convenire o prevedere altre modalità di prelievo, sempre che il risultato sia equivalente.

Art.10 Altri provvedimenti a garanzia del fabbisogno finanziario

- 1 Per assicurare un'evoluzione finanziaria adeguata sotto la responsabilità del Consiglio di fondazione, si applicano le seguenti regole di base del controlling:
- a) si devono allestire e tenere statistiche precise sulle categorie dei collaboratori dal 50° anno d'età, con particolare riguardo ai fattori invalidità e mortalità
 - b) il flusso finanziario deve essere controllato in modo permanente e sistematico, e le misure che si impongono devono essere inoltrate alle associazioni fondatrici, ossia alle parti contraenti il CCL PEAN
 - c) il controlling deve fornire le basi necessarie affinché la Fondazione FAR possa, al più tardi a fine giugno dell'anno precedente, prendere decisioni in merito al piano delle prestazioni (per esempio all'ammontare delle prestazioni e alla data d'introduzione) e comunicarle.
 - d) non è consentito aumentare i contributi sopra il livello del 7 % in totale, tranne se l'aumento è preso integralmente a carico dai datori di lavoro (con l'approvazione della SSIC) o dai lavoratori (con l'approvazione di Unia, Syna e Quadri dell'Edilizia Svizzera).
- 2 Se i fondi disponibili e quelli preventivati non sono sufficienti, in sede previsionale, a finanziare le prestazioni, su richiesta del Consiglio di fondazione le parti contraenti il CCL PEAN avviano trattative sulle misure da adottare, ossia:
- a) rallentamento dell'introduzione secondo l'art. 36 cpv. 1 Reg. PEAN

- b) riduzione delle prestazioni
 - c) riscossione di contributi più elevati. I contributi dei datori di lavoro, tuttavia, non possono essere aumentati prima del 2011.
- 3 Se sono necessarie misure improrogabili per garantire la disponibilità delle risorse finanziarie, il Consiglio di fondazione può posticipare l'introduzione di età di pensionamento più bassa o ridurre le prestazioni. In tal caso informa immediatamente le parti contraenti.

4. Prestazioni

Art.11 Principio

- 1 Le prestazioni agli aventi diritto devono essere allineate ai mezzi finanziari disponibili.
- 2 L'ammontare delle prestazioni regolamentari è determinato in base alle disposizioni regolamentari in vigore al momento in cui le prestazioni iniziano a decorrere (per i casi di rigore a tenore dell'art. 23 Reg. PEAN alla scadenza).
- 3 L'ammontare complessivo delle prestazioni notificate è calcolato e accantonato per l'inizio delle prestazioni secondo principi attuariali.
- 4 [abrogato]

Art.12 Tipi di prestazioni

La Fondazione corrisponde unicamente le seguenti prestazioni:

- a) rendite transitorie
- b) compensazione di accrediti di vecchiaia LPP
- c) integrazione temporanea di rendite per vedove, vedovi e orfani
- d) prestazioni sostitutive per casi di rigore.

Art.13 Rendita transitoria

- 1 Il lavoratore può chiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:
 - a) ha compiuto il 60° anno d'età
 - b) non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS
 - c) negli ultimi vent'anni ha svolto un'attività sottoposta all'obbligo contributivo almeno quindici anni – di cui gli ultimi sette prima di

riscuotere le prestazioni ininterrottamente – presso un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN

d) si ritira definitivamente dall'attività lavorativa.

1^{bis} Quale durata dell'occupazione conformemente al cpv. 1 lett. c e all'art.23 cpv. 1 lett. b Reg. PEAN vengono computati anche i periodi in cui i lavoratori sono stati collocati presso un'impresa assoggettata al CCL PEAN per conto di una ditta che fornisce personale a prestito, a condizione che la funzione svolta nell'impresa acquisitrice rientri nel campo d'applicazione delle persone assoggettate (art. 3 cpv. 1 CCL PEAN) e che per il periodo in questione siano stati effettuati versamenti di contributi alla Fondazione FAR in conformità all'art.8 CCL PEAN.

1^{ter} Di norma la durata dell'occupazione di sette anni a tenore del cpv. 1 lett. c non è interrotta da un congedo non pagato se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- il congedo non pagato non è durato più di sei mesi
- il congedo non pagato non è stato preso nell'ultimo anno prima del pensionamento anticipato
- dopo il congedo non pagato, il lavoratore ha ripreso l'attività presso lo stesso datore di lavoro e i termini di disdetta di riferimento sono stati rispettati
- durante il congedo non pagato il lavoratore non ha svolto attività remunerate
- il lavoratore può dimostrare di aver lavorato almeno al 50 % in un'impresa assoggettata al CCL PEAN nell'anno in cui ha preso il congedo non pagato.

La rendita è ridotta per la durata del congedo non pagato in conformità all'art. 16 cpv. 4.

2 Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell'occupazione di cui al cpv.1 lett. c può chiedere una rendita transitoria ridotta se

a) negli ultimi vent'anni ha svolto un'attività sottoposta all'obbligo contributivo soltanto dieci anni presso un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN, di cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente

e/o

- b) negli ultimi sette anni prima del pensionamento è stato disoccupato per un periodo massimo di due anni. È considerato disoccupato solo chi è iscritto come tale presso il servizio competente, di norma l'Ufficio regionale di collocamento (URC), indipendentemente dalla sua collocabilità. Ciò vale anche per le persone inabili al lavoro il cui rapporto di lavoro si è concluso. È considerata disoccupazione anche l'interruzione di un'attività sottoposta al CCL PEAN senza iscrizione presso il servizio competente, se subentra in seguito alla perdita involontaria del posto di lavoro (disdetta del datore di lavoro, fallimento), se è durata al massimo sei mesi e se il richiedente ha nuovamente lavorato nel campo di applicazione del CCL PEAN tra il suddetto periodo d'inattività e l'inizio auspicato della rendita. Il Consiglio di fondazione può emanare direttive più precise.
- 2^{bis} Se un richiedente non soddisfa i requisiti del CCL PEAN e del Regolamento PEAN per ricevere prestazioni dalla data da lui richiesta o da quella corrispondente alla scadenza prevista e se si accerta che li avrebbe soddisfatti in un momento tra il compimento dei 60 anni e la sua età attuale, per il periodo dalla data richiesta o da quella corrispondente alla scadenza prevista per l'inizio della rendita fino all'età ordinaria di pensionamento gli vengono concesse pro rata le prestazioni alle quali avrebbe avuto diritto, se si fosse annunciato tempestivamente per la prima data utile di inizio della rendita.
In caso di lacune contributive tra la prima data utile e la data effettiva di inizio della rendita, il richiedente deve versare i contributi mancanti sia del datore di lavoro sia del lavoratore.
- 3 Se, prima dell'inizio della rendita transitoria, al lavoratore vengono pagate le vacanze non godute o le ore straordinarie non compensate e se tale importo è superiore a un salario mensile o al normale orario di lavoro mensile convenuto contrattualmente, l'inizio della rendita è differito di un mese per ogni mese pagato integralmente. Non si tiene conto dei mesi iniziati.
- 4 In casi particolari, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di fondazione può concedere una rendita transitoria, a condizione che l'inadempimento dei requisiti del CCL PEAN e del Regolamento PEAN – considerati cumulativamente – sia di entità minima e che il richiedente abbia lavorato in prevalenza nel settore dell'edilizia principale.

In caso di lacune contributive, il Consiglio di fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e può disporre una riduzione della rendita.

- 5 Le persone che, al momento dell'entrata in vigore del CCL PEAN, beneficiano già di un pensionamento anticipato nell'ambito di una soluzione aziendale, possono chiedere una rendita transitoria della Fondazione FAR se soddisfano i requisiti necessari, ovvero se non hanno ancora raggiunto l'età ordinaria AVS. Il diritto alla rendita esistente è da computare.

Art.14 Attività lavorative consentite

- 1 Nel periodo in cui percepisce prestazioni della Fondazione FAR, il lavoratore può svolgere un'attività lucrativa entro i limiti specificati qui di seguito senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 24.
- Attività lucrativa inclusa nel campo di applicazione del CCL PEAN: il guadagno consentito in un anno civile deve essere inferiore al limite previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPP, più il 30 %. La metà del guadagno tra la soglia d'entrata LPP e questo limite massimo è computata nella rendita e può essere dedotta dalle rendite transitorie correnti.³⁹
 - Attività lucrativa esclusa dal campo di applicazione del CCL PEAN o proventi da attività indipendente: il guadagno consentito in un anno civile deve essere inferiore alla metà del limite previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPP.
- 2 Per il calcolo del guadagno consentito si applicano le seguenti regole:
- a) è determinante il salario lordo (salario sottoposto all'obbligo contributivo AVS o prestazioni assicurative versate in sostituzione del salario nonché proventi da attività lucrative all'estero), compresa la 13a mensilità, le indennità per vacanze e per giorni festivi, oppure il reddito da attività lucrativa indipendente sottoposto all'obbligo contributivo AVS
 - b) di regola il periodo di controllo corrisponde all'anno civile; in caso di periodi di controllo più brevi (inizio o fine di una rendita PEAN), i valori limite per il guadagno consentito vengono calcolati proporzionalmente

³⁹ Convenzione addizionale XI al CCL PEAN del 3.12.2018, in vigore dall' 1.4.2019. Questa nuova disposizione si applica a tutti i beneficiari di rendita PEAN la cui rendita transitoria inizia dall'1.4.2019. Per tutti gli altri beneficiari di rendita PEAN continua ad applicarsi la disposizione finora vigente.

- c) In caso di attività lucrative parallele soggette e non soggette al campo di applicazione del CCL PEAN o in caso di attività lucrativa indipendente, il reddito complessivo non può superare il guadagno limite consentito per attività in imprese incluse nel campo di applicazione del CCL PEAN. Inoltre il guadagno conseguito fuori dal settore dell'edilizia principale o con un'attività indipendente non può superare la metà del limite previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPP.
- 3 I guadagni accessori conseguiti per più di tre anni prima dell'inizio della rendita transitoria possono essere conseguiti anche in seguito nella stessa misura, senza decurtazione delle prestazioni. Il Consiglio di fondazione può fissare un limite massimo.
- 4 Il guadagno accessorio consentito, giusta l'art. 15 cpv. 2 CCL PEAN e l'art. 14 cpv. 3 del presente regolamento, ammonta per anno civile (pro rata per i periodi inferiori all'anno civile) al massimo:
- in caso di attività lavorativa principale dal 90 al 100%:
a 50% del guadagno principale;
 - in caso di attività lavorativa principale dall'80 al 90 %:
a 60 % del guadagno principale;
 - in caso di attività lavorativa principale dal 70 all'80 %:
a 70 % del guadagno principale;
 - in caso di attività lavorativa principale dal 60 al 70 %:
a 80 % del guadagno principale;
 - in caso di attività lavorativa principale dal 50 al 60 %:
a 90 % del guadagno principale;
 - in caso di attività lavorativa principale fino al 50 %:
a 100 % del guadagno principale;
- il limite massimo del guadagno accessorio consentito per anno civile è fissato in ogni caso a CHF 50'000.

Art.15 **Rendita transitoria ordinaria**

- 1 La rendita transitoria ordinaria si compone di
- a) un importo base di almeno CHF 6'000 l'anno e
 - b) il 65 % del salario annuo stabilito per l'ultimo anno d'impiego, senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie ecc.

(salario base per la rendita). È determinante il salario prima della scadenza del termine di notifica. È fatto salvo l'art. 17 cpv. 3 Reg. PEAN.

2 La rendita transitoria ai sensi del cpv. 1 non può tuttavia superare i seguenti valori limite:

a) 80 % del salario base per la rendita

b) 2,4 volte la rendita AVS semplice massima.

3 Se, nei 36 mesi precedenti la scadenza del termine per la richiesta di prestazioni, i salari mensili concordati (esclusi i supplementi e le indennità per ore supplementari, inclusa la quota di 13a mensilità) subiscono variazioni superiori al 5 per cento da un periodo di 12 mesi a quello successivo, la base di calcolo è costituita dal salario mensile medio di questi 36 mesi.

Art.16 Rendita transitoria ridotta

1 Riceve una rendita transitoria ridotta chi soddisfa i requisiti di cui all'art. 13 cpv. 2 Reg. PEAN. La riduzione è pari a $\frac{1}{180}$ per ogni mese mancante.

2 Chi non adempie al requisito dei sette anni per motivi di disoccupazione (art. 13 cpv. 2 lett. b Reg. PEAN) può continuare a lavorare per recuperare il periodo mancante, oppure versare retroattivamente la totalità dei contributi pregressi (datore di lavoro e lavoratore) relativamente al periodo mancante. In caso contrario la rendita transitoria è ridotta di $\frac{1}{180}$ per ogni mese mancante.

3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili cumulativamente.

4 La riduzione della rendita ai sensi dell'art. 13 cpv. 1^{ter} e 4 Reg. PEAN è pari a $\frac{1}{180}$ per ogni mese mancante.

Art.17 Invalidi, stagionali e lavoratori a tempo parziale

1 Per il calcolo ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. c Reg. PEAN, si ritiene che abbiano lavorato per un anno intero le persone che, essendo impiegate come stagionali, invalide o occupate a tempo parziale, hanno svolto un'attività assoggettata al CCL PEAN almeno nella misura del 50 % per anno civile.

1^{bis} In caso di invalidità la rendita è computata solo se il lavoratore percepisce al massimo una mezza rendita AI. In casi singoli e particolari, per evitare penalizzazioni ingiuste ai sensi dell'art. 13 cpv. 4 Reg. PEAN, il Consiglio di fondazione può derogare a tale regola.

- 1^{ter} Per lavoro stagionale ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 CCL PEAN si intende l'attività prestata in un'impresa a tenore del CCL PEAN a condizione che
- a) si sia svolta nel periodo tra inizio marzo e fine novembre
 - b) sia durata almeno sei mesi consecutivi nell'arco di tempo summenzionato e
 - c) si sia ripetuta per almeno tre stagioni consecutive.

I periodi di disoccupazione comprovata nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, dovuti a un impiego stagionale, non sono considerati nel conteggio del periodo massimo giusta l'art. 14 cpv. 2 lett. b CCL PEAN.

1^{quater} Per tempo parziale si intende la quota parte dell'orario di lavoro annuale fissata in un contratto di lavoro individuale ai sensi dell'art. 24 CNM che il lavoratore è tenuto a prestare. Il lavoratore non mette a disposizione del datore di lavoro l'intero orario bensì solo alcune ore, mezze giornate o giornate intere (art. 23 cpv. 3 CNM). Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. Il lavoro a tempo parziale deve essere concordato in anticipo ed essere prestato in modo regolare e ricorrente.

Non si parla di lavoro a tempo parziale se negli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni un dipendente lavora per un anno al 50 % in un'impresa assoggettata al CCL PEAN e al 50 % in un'impresa non assoggettata al CCL PEAN, a meno che tali attività siano ricorrenti.

Non hanno diritto alle prestazioni le persone che svolgono un'attività a tempo pieno o a tempo parziale giusta l'art. 3 cpv. 1 CCL PEAN e che sono dirigenti della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese secondo l'art. 3 cpv. 3 CCL PEAN e l'art. 3 cpv. 4 Reg. PEAN.

2 Le prestazioni sono ridotte proporzionalmente al grado di occupazione e agli anni di lavoro a tempo parziale prestati durante gli ultimi quindici anni nel settore dell'edilizia principale. Il Consiglio di fondazione emana disposizioni dettagliate in materia di riduzioni.

3 In caso di riduzione dell'attività lavorativa nell'anno precedente il pensionamento anticipato, la rendita mensile PEAN non può essere superiore al 90 % dell'ultimo salario lordo concordato, adeguato al tempo di lavoro parziale (salario annuo effettivo, compresa la 13a mensilità, diviso 12).

In questo senso non sono considerati lavoratori a tempo parziale gli invalidi e i disoccupati parziali.

Art.17^{bis} **Differimento della percezione della rendita**

La rendita transitoria mensile, calcolata in base alle precedenti disposizioni (art. 15-17 Reg. PEAN), viene aumentata dell'8 % – tenuto conto degli importi limite di cui all'art. 16 cpv. 2 CCL PEAN – se il richiedente ne differisce l'inizio di almeno 12 mesi a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria. La rendita transitoria viene aumentata del 16 % se il periodo di differimento è di almeno 24 mesi. Se il differimento determina contemporaneamente un aumento della rendita per effetto di periodi di contribuzione supplementari giusta l'articolo 17 CCL PEAN, viene considerato solo l'aumento più favorevole per il richiedente.⁴⁰

Art.18 **Coordinamento**

- 1 Nella misura in cui non siano espressamente previste eccezioni, le prestazioni disciplinate dal presente regolamento sono sussidiarie ad altre prestazioni legali e contrattuali.
- 2 Se percepita unitamente a prestazioni legali o contrattuali dell'assicurazione invalidità, della SUVA, della previdenza professionale, dell'assicurazione d'indennità giornaliera o dell'assicurazione militare, la rendita transitoria è ridotta in misura tale che, tenuto conto delle prestazioni legali o contrattuali computabili, l'avente diritto non percepisca un importo superiore alla rendita transitoria. Le prestazioni legali o contrattuali sono computabili
 - a) al 100 % se l'evento all'origine della prestazione subentra al massimo tre anni prima dell'inizio della rendita transitoria o dopo,
 - b) [abrogato]
 - c) allo 0 % se l'evento all'origine della prestazione subentra prima.

Il reddito complessivo composto dalle indennità sostitutive del salario e dalla rendita transitoria non può in nessun caso superare il reddito complessivo percepito prima del pensionamento anticipato né la rendita PEAN massima.
- 3 Le rendite transitorie possono essere cumulate con le rendite AVS e della previdenza professionale ridotte per effetto del pensionamento anticipato.

⁴⁰ Convenzione addizionale XI al CCL PEAN del 3.12.2018, in vigore dall' 1.4.2019. Questa nuova disposizione si applica a tutti i beneficiari di rendita PEAN la cui rendita transitoria inizia dall'1.4.2019. Per tutti gli altri beneficiari di rendita PEAN continua ad applicarsi la disposizione finora vigente.

- 4 Se un istituto di previdenza prevede prestazioni di vecchiaia ordinarie prima dell'età di pensionamento AVS, la rendita transitoria è versata a detto istituto di previdenza, sempre che quest'ultimo offra delle prestazioni superiori al minimo previsto dalla LPP, finanziate dallo stesso istituto o dal datore di lavoro. Il lavoratore ha diritto all'eventuale rendita transitoria eccedente nell'osservanza del diritto al cumulo delle prestazioni giusta il cpv. 3.
- 5 Se sono pagate retroattivamente prestazioni contrattuali o legali dalle quali consegue una riduzione della rendita, le prestazioni indebitamente concesse vanno restituite oppure compensate con le prestazioni da corrispondere.
- 6 Se il beneficiario di una rendita transitoria percepisce a posteriori, per lo stesso periodo, prestazioni dell'assicurazione federale invalidità, la Fondazione FAR è autorizzata a compensare direttamente il diritto alla restituzione sancito dall'art. 85^{bis} OAI con eventuali pagamenti posticipati dell'AI e a esigere il rispettivo importo presso la cassa di compensazione competente.
- 7 Se necessario, il Consiglio di fondazione può disciplinare ulteriori dettagli in merito al coordinamento delle prestazioni.

Art.19 [abrogato]

Art.20 **Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP**

- 1 Nel periodo in cui percepisce la rendita, il beneficiario ha diritto a un contributo pari al 6 % del salario annuo determinante per il calcolo della rendita – dedotto l'importo di coordinamento secondo LPP valido alla data d'inizio della rendita – ma al massimo pari al 6 % del salario massimo da assicurare obbligatoriamente in virtù della LPP. Non hanno diritto a questo contributo i beneficiari che prima di percepire la rendita PEAN o nel periodo in cui la percepiscono ritirano del tutto o in parte il capitale della previdenza professionale o si fanno corrispondere una rendita di vecchiaia dalla loro ultima cassa pensioni. I contributi indebitamente percepiti devono essere restituiti e sono deducibili dalle rendite transitorie dovute.⁴¹

⁴¹ Convenzione addizionale XI al CCL PEAN del 3.12.2018, in vigore dall' 1.4.2019. Questa nuova disposizione si applica a tutti i beneficiari di rendita PEAN la cui rendita transitoria inizia dall'1.4.2019. Per tutti gli altri beneficiari di rendita PEAN continua ad applicarsi la disposizione finora vigente.

- 2 Il contributo per le rendite ridotte è decurtato in analogia agli articoli 16 – 18 del presente regolamento.
- 3 Il beneficiario della rendita paga personalmente eventuali contributi supplementari alla previdenza professionale.

Art.21 Integrazione temporanea di rendite per vedove, vedovi e orfani

- 1 In caso di decesso dell'avente diritto, la Fondazione FAR completa le prestazioni per i superstiti versate da altri enti fino al 60 % della rendita transitoria e fino al 20 % per ogni figlio (avente diritto alla rendita per orfani AVS), al massimo però fino al 100 % della rendita transitoria. Il diritto si estingue nel momento in cui l'avente diritto avrebbe raggiunto l'età ordinaria di pensionamento.
- 2 All'atto della determinazione delle prestazioni complementari ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 CCL PEAN e dell'art. 21 cpv. 1 Reg. PEAN, le liquidazioni in capitale (prelievi anticipati) al momento del pensionamento anticipato o del decesso che comportano una riduzione delle prestazioni per i superstiti sono computate a titolo di prestazioni versate da altri enti in base al loro valore. Il calcolo si fonda sulle tavole Stauffer/Schätzle con un tasso d'interesse tecnico del 3,5 %.

Art.22 Permanenza nella previdenza professionale

La Fondazione FAR informa i beneficiari sulle diverse possibilità di percepire le prestazioni, se il loro istituto di previdenza non consente loro la permanenza tra i propri affiliati. Il Consiglio di fondazione definisce le modalità e il momento del pagamento per i beneficiari di rendita per i quali i contributi di cui all'articolo 19 capo-verso 2 CCL PEAN non possono essere versati periodicamente o non possono essere versati del tutto all'istituto di previdenza.

Art.23 Prestazioni sostitutive per casi di rigore

- 1 Hanno diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
 - a) hanno compiuto il 50° anno d'età, ma non hanno ancora raggiunto i 60 anni
 - b) hanno lavorato almeno vent'anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un'impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN e

- c) sono stati espulsi definitivamente e senza colpa propria dall'attività nell'edilizia principale (ad esempio per fallimento dell'impresa, licenziamento, decisione di inidoneità della SUVA).
- 2 Il diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore può essere fatto valere soltanto se il caso di rigore subentra dopo il 1° gennaio 2006.
 - 3 Il diritto a tali prestazioni sostitutive va notificato alla Fondazione FAR entro quattro anni dalla cessazione dell'attività nel settore dell'edilizia principale, altrimenti decade ogni diritto all'indennità.
 - 4 La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un versamento unico corrisposto all'istituto di previdenza secondo la LPP/LFLP, pari di regola a CHF 1'000 per ogni anno durante il quale l'avente diritto ha lavorato in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN.
 - 5 L'erogazione di un'indennità per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione FAR.
 - 6 Non hanno diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore gli invalidi che possono far valere indennità sostitutive del salario fino al 90 % dell'importo massimo di coordinamento AI/SUVA/LPP. Se le prestazioni sono solo leggermente inferiori a tale limite, le prestazioni sostitutive per casi di rigore sono ridotte proporzionalmente.
 - 7 Al decesso dell'avente diritto la prestazione può essere richiesta congiuntamente solo dalla vedova o dal vedovo e dai figli aventi diritto alla rendita per orfani AVS.

Art.24 Revoca del diritto alla prestazione

- 1 Il beneficiario di una rendita PEAN che lavora in nero perde qualsiasi diritto alle prestazioni della Fondazione FAR. Eventuali rendite già corrisposte vanno restituite.
- 2 a) Il beneficiario di una rendita PEAN che supera il guadagno consentito giusta l'art. 14 cpv. 1 Reg. PEAN deve restituire le rendite già percepite nella seguente misura:

Prima infrazione: rimborso pari al guadagno in eccesso (differenza tra il guadagno consentito e quello effettivamente conseguito)

Seconda infrazione: rimborso pari al guadagno in eccesso, più soppressione di una mezza rendita PEAN mensile

Dalla terza infrazione: rimborso pari al guadagno in eccesso, più soppressione di una rendita PEAN mensile

Il consiglio di Fondazione, in casi singoli e particolari, a partire dalla seconda infrazione può prescindere dalla restituzione degli importi qui definiti precedentemente.

b) Se nel corso di un anno civile il beneficiario di una rendita PEAN consegue un guadagno da occupazioni soggette e non soggette al campo di applicazione CCL PEAN o da un'attività indipendente, il guadagno in eccesso viene calcolato come segue:

se la somma di tutte le entrate supera il guadagno consentito per attività sottoposte al CCL PEAN, il guadagno in eccesso corrisponde all'importo eccedente il limite;

se le entrate da attività non soggette al campo di applicazione del CCL PEAN superano la metà del limite previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPP di cui all'art. 14 di questo Regolamento, il guadagno in eccesso corrisponde anche in questo caso all'importo oltre il limite ammesso.

Per la determinazione della sanzione secondo il cpv.2 a) vengono sommati i due importi eccedenti.

3 Le prestazioni indebitamente concesse devono essere restituite.

5. Procedura di domanda per il pensionamento anticipato

Art.25 Presentazione della domanda

- 1 I lavoratori che desiderano beneficiare del pensionamento anticipato presentano una domanda in tal senso alla Fondazione FAR al più tardi sei mesi prima dell'inizio auspicato della prestazione.
- 2 Unitamente alla domanda, o in un secondo tempo, occorre presentare una dichiarazione firmata dal datore di lavoro nella quale il richiedente attesta di rinunciare definitivamente a un'attività lucrativa (fatto salvo l'art. 15 CCL PEAN) e di essere a conoscenza del fatto che dovrà restituire le prestazioni previste dal presente regolamento se svolgerà delle attività a tenore dell'art. 24 cpv. 1 Reg. PEAN.
- 3 Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia alle prestazioni sostitutive per casi di rigore.
- 4 La Fondazione FAR può prescrivere l'uso di determinati moduli.

Art.26 Obbligo di collaborare

- 1 Chi richiede le prestazioni della Fondazione FAR deve attestare in modo credibile di soddisfare i requisiti necessari a tal fine.
- 2 La Fondazione FAR esamina i documenti inoltrati e può esigere ulteriori prove dall'avente diritto e dal datore di lavoro contribuente (estratto del conto AVS individuale, documentazione a comprova del versamento ininterrotto dei contributi al Parifonds, definizione più precisa dell'attività svolta, certificati di lavoro ecc.).
- 3 La Fondazione FAR può subordinare il pagamento delle prestazioni alla presentazione di un certificato di vita come pure di informazioni sui guadagni accessori e di altri documenti. Il pagamento è vincolato all'inoltro tempestivo dei documenti e delle prove chieste dalla Fondazione.

Art.27 Determinazione del diritto alle prestazioni

- 1 Dopo aver esaminato la documentazione allegata alla domanda, la Fondazione FAR decide se il richiedente ha diritto o meno alle prestazioni. In caso affermativo, stabilisce l'ammontare delle prestazioni individuali.
- 2 La risposta è comunicata per iscritto al richiedente e al suo datore di lavoro al più tardi tre mesi dopo la presentazione di tutti i documenti necessari. Il richiedente riceve inoltre un modulo di richiesta definitivo che deve compilare e ritornare tempestivamente, allegandovi la conferma della disdetta del rapporto di lavoro e dell'uscita dall'URC.
- 3 Se la domanda è respinta integralmente o in parte, la decisione reca una breve motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici.

Art.28 Procedura in caso di divergenze

- 1 Entro trenta giorni dalla notifica, il richiedente può sottoporre la decisione al Consiglio di fondazione per verifica.
- 2 Le obiezioni vanno formulate e motivate per iscritto. Occorre allegare eventuali prove.
- 3 Il Consiglio di fondazione può delegare l'esame delle obiezioni a una propria commissione paritetica.
- 4 È riservato un controllo delle decisioni da parte delle istanze giudiziarie e di quelle aventi diritto di sorveglianza.

6. Modalità di pagamento

Art.29 Beneficiario dei pagamenti

- 1 Le rendite sono corrisposte mensilmente al beneficiario su un conto bancario o postale aperto in Svizzera.
- 2 I contributi per gli accrediti di vecchiaia LPP sono versati all'istituto di previdenza. Se il beneficiario deve lasciare detto istituto, l'importo è versato alla Fondazione Istituto Collettore LPP o a un altro istituto idoneo.
- 3 Se l'inizio della rendita è antecedente al 1° gennaio 2007, l'importo corrispondente alla compensazione dei contributi AVS viene versato sul conto bancario o postale indicato dall'avente diritto.
- 4 Le prestazioni per casi di rigore sono corrisposte all'istituto di previdenza dell'interessato. Se ciò non è possibile, l'importo è versato a un istituto di libero passaggio a tenore della LFLP o a un altro istituto idoneo.

Art.30 Termini di pagamento

- 1 Le rendite transitorie sono corrisposte mensilmente, nella seconda metà del mese.
- 2 I contributi per gli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'art. 20 Reg. PEAN sono versati di regola a cadenza annuale in dicembre. Se il diritto alle prestazioni del pensionamento anticipato si estingue prima della fine dell'anno, il contributo per gli accrediti di vecchiaia è dovuto al momento del versamento dell'ultima rendita. Il Consiglio di fondazione può prevedere regole divergenti.
- 3 Se l'inizio della rendita è antecedente al 1° gennaio 2007, i contributi AVS sono rimborsati entro trenta giorni dalla presentazione della decisione definitiva sui contributi AVS.
- 4 Le prestazioni sostitutive per casi di rigore sono versate entro trenta giorni dal momento in cui sono state stabilite definitivamente.

Art.31 Obbligo di notifica

- 1 L'avente diritto deve notificare tempestivamente alla Direzione della Fondazione FAR tutti i fatti che potrebbero ripercuotersi sul diritto a una rendita transitoria. I cambiamenti di domicilio e dello stato civile vanno comunicati entro un mese alla Fondazione FAR.

- 2 L'avente diritto deve fornire alla Fondazione FAR un certificato di vita in forma appropriata.
- 3 In caso di violazione dell'obbligo di notifica, la Fondazione FAR può trattenere le prestazioni e stabilire una dilazione adeguata della scadenza.

Art.32 Conteggio

Le prestazioni, i rimborsi e i pagamenti retroattivi dei contributi dell'avente diritto possono essere compensati dalla Fondazione FAR.

Art.33 Pagamenti indebiti

Chi percepisce indebitamente delle prestazioni, deve rimborsarle con un interesse del 5 %. Sono fatti salvi procedimenti penali.

7. Applicazione

Art.34 Controlli

- 1 Il Consiglio di fondazione è responsabile dell'attività di controllo. Esso è autorizzato a condurre presso i datori di lavoro assoggettati, i loro istituti di previdenza e i beneficiari di prestazioni tutti i controlli necessari per appurare l'osservanza delle disposizioni relative all'obbligo di versare i contributi e al diritto di percepire le prestazioni.
- 2 Il Consiglio di fondazione può affidare l'attività di controllo a terzi, ossia alle commissioni professionali paritetiche costituite per l'applicazione del CNM.
- 3 L'attività di controllo è retribuita dalla Fondazione FAR.

Art.35 Correzione dei contributi

Il datore di lavoro può far valere la correzione della massa salariale dichiarata o stimata entro cinque anni dalla scadenza dell'anno civile al quale è riferita detta massa salariale.

8. Disposizioni finali

Art.36 Disposizioni transitorie

- 1 Durante la fase introduttiva i lavoratori possono andare in pensione al compimento del 63° anno d'età per la prima volta all'entrata in vigore del presente regolamento, al compimento del 62° anno d'età dal 2004,

al compimento del 61° anno d'età dal 2005 e al compimento del 60° anno d'età dal 2006. È fatto salvo l'art. 10 Reg. PEAN.

- 2 Dall'entrata in vigore e per il 2003, la riscossione dei contributi avviene in base alla notifica provvisoria della massa salariale dell'impresa (calcolo intermedio).
- 3 Durante il periodo transitorio dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2004, il contributo dei lavoratori corrisponde al 4,66 %.
- 4 All'entrata in vigore del presente regolamento le imprese sono tenute a versare un contributo di entrata unico pari a CHF 680 per ogni lavoratore. Determinante è l'effettivo dei lavoratori il giorno dell'entrata in vigore.
- 5 [abrogato]

Art.37 Modifiche del regolamento

Il Consiglio di fondazione può decidere di modificare il presente regolamento solo con il consenso scritto delle associazioni fondatrici. È fatta salva la competenza del Consiglio di fondazione per le misure urgenti ai sensi dell'art. 11 CCL PEAN.

Art.38 Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN).
- 2 Le modifiche all'art. 7 cpv. 1, all'art. 14 cpv. 1, all'art. 15 cpv. 2^{bis} e cpv. 2^{ter}, all'art. 20 cpv. 1 e all'art. 36 cpv. 5 sono entrate in vigore contemporaneamente alle convenzioni addizionali III e IV del CCL PEAN. Esse sono applicabili soltanto alle rendite transitorie che non siano state approvate prima della loro entrata in vigore.
Tutte le modifiche del 21 settembre 2007 degli art. 7, 14, 15 e 20 decadono. Con l'abrogazione delle modifiche degli art. 8, 15, 16 e 19 del CCL PEAN tornano ad essere applicabili le disposizioni della versione precedente. Le modifiche all'art. 14 cpv. 1 e all'art. 15 cpv. 2^{bis} e cpv. 2^{ter} decadono il 1° gennaio 2011 per effetto dell'abrogazione, per la stessa data, dell'art. 15 cpv. 1^{bis} e dell'art. 16 cpv. 2^{bis} del CCL PEAN. La versione precedente, ripristinata con effetto dal 1° gennaio 2011, è applicabile soltanto ai richiedenti nati dopo il 30 novembre 1950.

L'art. 7 cpv. 1 e l'art. 20 cpv. 1 sono modificati di conseguenza con effetto dal 1° gennaio 2012 con l'abrogazione delle modifiche all'art. 8 cpv.1 e all'art. 19 cpv. 2 del CCL PEAN. Le modifiche degli art. 13 cpv. 2^{bis}, art. 13 cpv. 4, art. 14 cpv. 1, art. 14 cpv. 2 lett. c e art. 24 cpv. 2 lett. b entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

Zurigo, 4 luglio 2003

Modificato il 4 maggio 2006 dal Consiglio di fondazione.

Modificato il 21 settembre 2007 dal Consiglio di fondazione

Modificato il 28 novembre 2008 dal Consiglio di fondazione

Modificato il 19 giugno 2009 dal Consiglio di fondazione, in vigore dal 1° gennaio 2010

Modificato il 18 giugno 2010 e il 26 novembre 2010 dal Consiglio di fondazione, in vigore dal 1° gennaio 2011

Modificato il 26 agosto 2011 dal Consiglio di fondazione, in vigore dal 1° ottobre 2011

Modificato il 26 novembre 2010 dal Consiglio di fondazione, in vigore dal 1° gennaio 2012

Modificato il 16 novembre 2012 dal Consiglio di fondazione, in vigore dal 16 novembre 2012

Modificato il 29 novembre 2013 dal Consiglio di fondazione, in vigore dal 1 gennaio 2014

Modificato il 17 giugno 2016 dal Consiglio di fondazione, in vigore dal 1 luglio 2016

Modificato il 2 dicembre 2016 dal Consiglio di fondazione, in vigore dal 2.12.2016

Modificato il 7 dicembre 2018 dal Consiglio di fondazione, in vigore dal 1.4.2019

Per il Consiglio di fondazione della Fondazione FAR

Christoph Häberli

Presidente della Fondazione FAR

Dr. Heinz Ineichen

Vicepresidente della Fondazione FAR

Stiftung für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe

Obstgartenstrasse 19

8006 Zürich

Telefon 043 222 58 30

FAX 043 222 58 39

mail@far-suisse.ch